

Energia Pulita S.r.l. - MERCATO LIBERO - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE rev. 11/24 (CGF5)

DEFINIZIONI

MERCATO LIBERO - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
Agli effetti del presente Contratto valgono le seguenti definizioni:

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Bonus sociale: compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati (GAS/EE) e per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature elettromedicali alimentate da energia elettrica ai fini del mantenimento in vita (EE);

BT: Bassa tensione;

Cliente o Cliente finale: persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica e/o gas naturale per gli usi previsti nel "Modulo di adesione";

Cliente Domestico: con riferimento all'energia elettrica, Cliente finale titolare di POD di cui all'art. 2.3.a del TIV; con riferimento al gas naturale, Cliente che utilizza il gas per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione secondo quanto previsto dall'art. 2.3.a del TIVG;

Cliente buon pagatore: Cliente finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo business;

Cliente Business: Cliente finale diverso dal Cliente Domestico e dal Cliente Condominio;

Cliente Condominio: edificio, diviso in più unità catastali, limitatamente all'alimentazione proveniente da un unico punto di prelievo (POD) o riconsegna (PDR);

Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ivi inclusi il Condominio;

Contatore o Misuratore: apparecchio che consente la rilevazione dei volumi prelevati di gas o energia elettrica, fornito ed installato dal Distributore Locale presso il/i Sito/i e munito di totalizzatore numerico del gas misurato;

Contratto: si intende il contratto di fornitura gas naturale e/o energia elettrica concluso tra il Cliente e il Fornitore e costituito dai documenti riportati nell'art. 1 delle presenti condizioni generali di fornitura.

Data di attivazione della fornitura: data a partire dalla quale la fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica alle condizioni economiche e contrattuali sottoscritte dal Cliente è effettivamente in carico al Fornitore;

Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005: il c.d. "Codice del Consumo";

Delibera 366/2018/R/com del 28 giugno 2018, ("Codice di condotta commerciale");

Delibera ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011

Delibera ARERA n. 200/99 del 23 dicembre 1999

Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017

(Del. 783/2017/R/com); Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006

(Del. 111/06); Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 06 febbraio 2014,

Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998;

Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002;

Delibera ARERA n. 138 del 29 luglio 2004;

Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005

Delibera ARERA ARG/gas 64 del 28 maggio 2009;

Decreto MISE del 31 luglio 2009, (D. MISE 31/07/2009); Direttiva CE n. 28 del 23 aprile 2009, (Direttiva 2009/28/CE);

Delibera ARERA ARG/elt 107/09 del 30 luglio 2009, (Del. ARG/elt 107/09) che ha approvato il Testo Integrato Settlement Elettrico (TIS); Legge n. 136 del 13 agosto 2010, (L. 136/10);

Delibera ARERA ARG/gas 99 del 21 luglio 2011, (Del. ARG/gas 99/11), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG);

Delibera ARERA ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011, (Del. ARG/elt 104/11); Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013,

Delibera ARERA 301/2012/R/ eel del 19 luglio 2012, (Del. 301/2012/R/ eel) che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);

Del. 402/2013/R/com, che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (TIBEG);

Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 06 febbraio 2014, (Del. 40/2014/R/gas);

Delibera ARERA 398/2014/R/ eel del 31 luglio 2014, (Del. 398/2014/R/ eel);

Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, (Del. 501/2014/R/com);

Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, (Del. 258/2015/R/com) che ha approvato il Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE);

Delibera ARERA 487/2015/R/ eel del 14 ottobre 2015, (Del. 487/2015/R/ eel);

Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, (Del. 584/2015/R/com);

Delibera ARERA Del. 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, (Del. 102/2016/R/com);

Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Reg. 2016/679);

Delibera ARERA 209/2016/E/ com del 5 maggio 2016, (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO);

Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, (Del. 413/2016/R/com) che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV);

Delibera ARERA 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, (Del. 463/2016/R/com) che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF);

Delibera ARERA 228/2017/R/com del 6 aprile 2017, (Del. 228/2017/R/com) che ha approvato il Testo Integrato Ripristino Volontario (TIRV);

Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017 (Del. 555/2017/R/com), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (PLACET);

Delibera ARERA 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, (Del. 593/2017/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (TISIND);

Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, (Del. 783/2017/R/com);

Delibera ARERA 51/2018/R/com dell'1 febbraio 2018, (Del. 51/2018/R/com);

Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 (D. Lgs. 101/2018);

Delibera ARERA 569/2018/R/com del 13 novembre 2018, (Del. 569/2018/R/com), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (Disciplina della prescrizione);

Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 aprile 2019 (Del. 148/2019/R/gas), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (TISG);

Delibera ARERA 566/2019/R/ eel del 23 dicembre 2019, (Del. 566/2019/R/ eel) che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIQE);

Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 entrato in vigore il 27 ottobre 2019 (D.L. 124/2019) e convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 (L. 157/2019);

Delibera ARERA 568/2019/R/ eel del 27 dicembre 2019, (Del. 568/2019/R/ eel) che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIT), il Testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIME) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di Connessione per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIC);

Delibera ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019 (Del. 569/2019/R/gas), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG);

Delibera ARERA 570/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, (Del. 570/2019/R/gas), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG);

Delibera ARERA 491/2020/R/ eel del 24 novembre 2020, (Del. 491/2020/R/ eel) che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV);

Delibera ARERA 167/2020/R/gas del 19 maggio 2020 (Del. 167/2020/R/gas);

Delibera ARERA 426/2020/R/com del 27 ottobre 2020, (Del. 426/2020/R/com), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale);

Delibera ARERA 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021, (Del. 63/2021/R/com);

Delibera ARERA 135/2021/R/ eel del 30 marzo 2021, (Del. 135/2021/R/ eel).

Distributore: soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione dell'energia elettrica e/o gas naturale alla cui rete è connesso il Cliente;

Evoluzione Automatica: evoluzione delle condizioni economiche di fornitura che comporta un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal Fornitore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile o viceversa;

Fascia Oraria F1: ore comprese tra le 08:00 e le 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì;

Fascia Oraria F2: ore comprese tra le 07:00 e le 08:00 e tra le 19:00 e le 23:00 nei giorni dal lunedì al venerdì e le ore comprese tra le 07:00 e le 23:00 nei giorni di sabato;

Fascia Oraria F3: ore comprese tra le 00:00 e le 07:00 e tra le 23:00 e le 24:00 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi;

Bolletta: documento redatto in conformità a quanto disposto dalla regolazione ARERA non valido ai fini fiscali, avente la medesima data di emissione della fattura valida ai fini fiscali;

Bolletta dematerializzata: bolletta recapitata dal Fornitore almeno come allegato e-mail o scaricabile tramite link inviato per e-mail o forme di messaging service previste dalla regolazione, che sarà attivo per un periodo non inferiore a 5 anni dall'inizio del link stesso;

Bolletta di chiusura: bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale;

Bolletta di periodo: Bolletta, diversa da quella di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente;

Fornitore: Energia Pulita S.r.l., con sede legale in Via Vincenzo Monti 48 - 20123 Milano (MI), Codice fiscale e Partita IVA 10802400969;

Impianto interno: insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l'adduzione del gas, compresi tra la valvola di intercettazione del gas nel punto di riconsegna e la valvola di intercettazione del gas a monte di ogni apparecchio utilizzatore, queste ultime comprese; non comprende il gruppo di misura;

Indicatori sintetici di prezzo: indicatori economici definiti da ARERA con riferimento ai soli servizi di vendita (spesa per la materia prima energia elettrica/gas naturale). Nel dettaglio: - "Costo fisso anno" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/POD/anno o in €/PDR/anno; - "Costo per consumi" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/kWh o in €/Smc; - "Costo per potenza impegnata" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/kW. Il valore unitario e le caratteristiche di tali parametri sono specificati nelle Schede sintetiche.

Mercato libero: mercato nel quale le imprese che vendono energia elettrica e/o gas naturale sono in concorrenza tra loro e nel quale il Cliente può scegliere liberamente, tra le offerte commerciali disponibili, da quale Fornitore e a quali condizioni acquistare l'elettricità e/o il gas;

Microimpresa: entità, società o associazione che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di 10 (dieci) persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 (due) milioni di euro;

Modulo di adesione o MA: modulo con cui il Cliente aderisce alla proposta contrattuale del Fornitore;

Modulo ripensamento: modulo contrattuale per l'esercizio del diritto di ripensamento;

MT: Media Tensione;

Offerta a prezzo fisso: offerta in relazione alla quale sono mantenuti costanti, o comunque sono noti, i corrispettivi dovuti dal Cliente al Fornitore nei primi 12 (dodici) mesi di fornitura con riferimento al costo di acquisto della materia prima energia elettrica o gas naturale;

Offerta a prezzo variabile: offerta in relazione alla quale una o più componenti di prezzo riferite al costo di acquisto della materia prima energia elettrica o gas naturale subiscono variazioni per l'applicazione di un indice definito dal Fornitore. Sono incluse in queste offerte anche quelle che prevedono uno sconto rispetto al Servizio di Maggior Tutela o Tutela GAS;

Parti: congiuntamente Fornitore e Cliente;

Perdite di rete: perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione con obbligo di connessione a terzi;

Piccola impresa: Cliente finale, diverso dai Clienti domestici e dalle Microimprese, avente meno di 50 (cinquanta) dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 (dieci) milioni di euro;

POD/PDR: Punto di Prelievo dell'energia elettrica e/o Punto di Riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale, ove il Fornitore consegna al Cliente il servizio oggetto del Contratto, come indicati nel MA;

PdP: Punto di prelievo/riconsegna di energia elettrica o gas;

Servizio: fornitura di energia elettrica e/o gas naturale;

PDR smart meter: PDR dotato di misuratore contraddistinto dai requisiti funzionali minimi definiti dall'ARERA;

Servizi e/o prodotti aggiuntivi: servizi e/o prodotti offerti dal Fornitore in aggiunta alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale oggetto dell'offerta commerciale;

Servizio di Tutela GAS: servizio di fornitura a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA rivolto ai clienti titolari di PDR uso domestico o PDR condominio con uso domestico e consumi annui fino a 200.000 Smc;

Servizio di Maggior Tutela EE: servizio di fornitura a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA rivolto ai clienti domestici;

Servizio a Tutela Graduali microimprese: servizio di fornitura EE di ultima istanza rivolto alle microimprese con tutti i POD connessi in BT e potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW e ai Clienti finali diversi dalle microimprese e dai clienti domestici con tutti i POD connessi in BT e potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW;

Servizio a Tutela Graduali piccole imprese: servizio di fornitura EE di ultima istanza rivolto ai clienti microimprese con almeno un POD in BT con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, alle piccole imprese con tutti i POD in BT e ai Clienti finali diversi dai domestici titolari di almeno un POD con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW;

Servizio di Salvaguardia: servizio di fornitura EE di ultima istanza rivolto ai Clienti non aventi diritto al servizio di Maggior Tutela o Tutela Graduali microimprese o Tutela Graduali piccole imprese;

SII: Sistema Informativo Integrato;

Smc: standard metro cubo di gas naturale alla pressione di un'atmosfera ed alla temperatura di 15 (quindici) gradi centigradi;

Sportello per il consumatore: è lo Sportello che fornisce informazioni, assistenza e tutela ai clienti finali e ai consumatori-produttori di energia elettrica e gas;

Supporto durevole: ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;

Switching: sostituzione dell'utente del servizio di distribuzione GAS / dispacciamento EE sullo stesso PdP o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un PdP nuovo o precedentemente disattivato;

Terna: Terna S.p.a., società responsabile della gestione dei servizi di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete in alta e altissima tensione su tutto il territorio italiano;

TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, approvato dall'ARERA con delibera 413/2016/R/com, come successivamente modificato e integrato.

TIVG: è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale

distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato dall'ARERA con delibera ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato.

TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con deliberazione 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel, come successivamente modificato e integrato.

TIF: è il Testo integrato delle disposizioni in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio, approvato con deliberazione 04 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificato e integrato.

TIMG: è il Testo Integrato Morosità Gas approvato dall'ARERA con delibera ARG/gas 99/11, come successivamente modificato e integrato.

TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica, approvato con deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato.

TUDG: Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato dall'ARERA con delibera n. 569/2019/R/gas (RQDG) e smi e 570/2019/R/GAS (RTDG) e smi

TIQE: è il Testo Integrato per la Regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato.

TIS: è il Testo integrato per la Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement), approvato con deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato.

TIT: è il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e smi.

TIME: è il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, come successivamente modificato e integrato.

TIC: è il Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, come successivamente modificato e integrato.

TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, approvato con deliberazione 05 maggio 2016 209/2016/E/com, come successivamente modificato e integrato.

Trasportatore: soggetto che svolge l'attività di trasporto del gas;

Utente del servizio di distribuzione: soggetto che, nell'ambito della fornitura gas, è titolare del rapporto di vettoramento con l'impresa di distribuzione;

Utente del trasporto e dispacciamento: soggetto che, nell'ambito della fornitura elettrica, sottoscrive il contratto per il servizio di trasporto con l'impresa distributrice e il contratto per il servizio di dispacciamento con Terna.

Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.

Tutti i riferimenti normativi si intendono comprensivi di successive modifiche e integrazioni. I termini definiti al singolare si intendono riferiti anche al plurale e viceversa

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI.

1.1 Il Contratto tra il Cliente ed il Fornitore è costituito dai seguenti documenti che ne formano parte integrante e sostanziale: le presenti condizioni generali di fornitura ("CGF"), il Modulo di adesione sottoscritto dal Cliente ("MA"), la Scheda sintetica, le condizioni economiche ("CE"), l'informativa privacy, l'allegato mix energetico (per le sole forniture di energia elettrica), l'allegato livelli di qualità, il modulo reclami, il modulo di ripensamento e il modulo dati catastali. La comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura potrà essere trasmessa dal Cliente al Fornitore anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto. In caso di contrasto tra CGF e CE prevalgono queste ultime.

1.2 Tutte le norme citate nel Contratto sono da intendersi comprensive delle successive modificazioni e integrazioni; esse sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o disponibili sul sito web www.arera.it.

1.3 Tra le proposte commerciali del Fornitore possono essere presenti offerte che prevedono la fornitura di energia elettrica certificata come prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. In tal caso il Cliente è informato direttamente nelle CE oggetto del Contratto e il Fornitore garantisce l'approvvigionamento delle Garanzie di Origine (GO) per tutta l'energia elettrica venduta nell'ambito del Contratto, come previsto dalla Del. ARG/elt 104/11.

1.4 I termini definiti nel Contratto sono utilizzati con lo specifico significato ad essi attribuito dal Contratto stesso. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

2.1 Il Contratto ha per oggetto la fornitura da parte del Fornitore al Cliente di energia elettrica e/o gas naturale nel Mercato libero al/ai POD e/o al/ai PDR indicato/i dal Cliente nel MA, nonché di altri servizi e/o prodotti aggiuntivi come disciplinati nelle CE.

2.2 L'energia elettrica e/o il gas naturale potranno essere utilizzati esclusivamente per la tipologia d'uso dichiarata e per alimentare i PdP del Cliente.

2.3 Non è ammessa in alcun modo la cessione del Contratto a terzi da parte del Cliente né sono ammessi utilizzi diversi da quanto dichiarato dal Cliente.

ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA.

3.1 Il Contratto si perfeziona al momento dell'adesione da parte del Cliente alla proposta del Fornitore attraverso uno dei canali di vendita messi a disposizione dal Fornitore.

3.2 Il Contratto si perfeziona nel rispetto di quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA, dal Codice del Consumo, e da ogni altra normativa applicabile. Il Cliente sceglie se ricevere copia integrale del Contratto, su supporto durevole.

Nel caso di contratto perfezionato a mezzo rete telefonica (nello specifico TLS oppure VSO REC), il Cliente potrà richiedere al Fornitore l'invio di una copia cartacea all'indirizzo specificato in fase di stipula del Contratto.

Nel caso di contratto perfezionato alla presenza di un incaricato del Fornitore, una copia cartacea del contratto verrà consegnata al Cliente al momento della sottoscrizione, oppure qualora il Cliente non scelga il contratto in copia cartacea riceverà un messaggio o un'e-mail con link di riferimento che rimanderà alla stipula del contratto.

3.3 Diritto di ripensamento ex artt. 52 e 53 Codice del Consumo.

3.3.1. Il Cliente consumatore che abbia concluso il Contratto fuori dai locali commerciali del Fornitore o mediante forme di comunicazione a distanza può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri né motivazione, entro 14 (quattordici) giorni, oppure entro 30 (trenta) giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione del Cliente oppure di escursioni organizzate da un incaricato del Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai Clienti. Salvo che tale visita sia avvenuta nel contesto di visite domiciliari da parte di un professionista e non organizzate dal medesimo in forma collettiva. Per l'esercizio di tale diritto il Cliente consumatore dovrà informare il Fornitore con comunicazione scritta, per la quale avrà facoltà di utilizzare anche il Modulo ripensamento allegato al Contratto e disponibile sul sito web www.energiapulita.energy. La comunicazione dovrà essere trasmessa tramite raccomandata A/R o PEC energiapulita19@pec.it presso il Fornitore in via Variante Aurelia 153, 19038 Sarzana (SP), o posta elettronica ordinaria all'indirizzo assistenza.clienti@energiapulita.energy. In caso di invio della raccomandata il diritto di ripensamento s'intenderà esercitato tempestivamente qualora la comunicazione sia accettata dall'ufficio postale di partenza entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto, oppure entro 30 (trenta) giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione del Cliente oppure di escursioni organizzate da un incaricato del Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai Clienti.

3.3.2. Il Contratto si intende concluso, senza costi aggiuntivi, nel momento in cui il Cliente:

- in caso di contratto concluso a distanza via telefono, conferma la volontà di procedere, dopo aver

preso visione della documentazione contrattuale, alla sottoscrizione del contratto ai sensi del Codice del Consumo;

- in caso di contratto concluso tramite cd. porta a porta o presso un punto vendita del Fornitore, appone le firme, dopo aver preso visione della documentazione contrattuale, del Contratto cartaceo;

- in caso di contratto concluso tramite siti web del Fornitore e/o di comparatori terzi di cui si avvale il Fornitore, riceve la comunicazione di conferma del Contratto da parte del Fornitore all'indirizzo e-mail o mediante SMS indicato dal Cliente.

3.3.3. In caso di esercizio del diritto di ripensamento nel termine suddetto troveranno applicazione le norme del Codice del Consumo e della regolazione ARERA vigenti alla data del ripensamento.

3.3.4. Qualora il Cliente consumatore non richieda l'esecuzione del Contratto in via anticipata ovvero prima che sia decorso il termine per l'esercizio del ripensamento, le attività necessarie all'esecuzione saranno avviate solo trascorso tale termine.

3.3.5. Il Cliente consumatore ha comunque facoltà di richiedere espressamente al Fornitore l'esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento; tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore, pur non garantendo necessariamente l'avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. In questo caso, il Cliente consumatore potrà comunque esercitare il ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti dal Fornitore per un importo pari al contributo di Euro 23,00 qualora non sia stata avviata la fornitura; nel caso di avvio della fornitura, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate dal Fornitore le attività di avvio dell'esecuzione del Contratto per il quale il Cliente consumatore ha esercitato il ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente Fornitore qualora il precedente contratto di fornitura non risulti aver perso efficacia.

Il Cliente consumatore che esercita il ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione del PDR/POD all'attuale Fornitore che provvederà a richiedere l'esecuzione della prestazione al Distributore locale anche tramite l'eventuale utente del servizio di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 47.6 della RQDG (GAS) o del trasporto e dispacciamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 81.7 del TIQE (EE).

3.4 Il Cliente, sotto la propria responsabilità circa la veridicità delle informazioni fornite, attesta che i dati forniti al Fornitore sono esatti e corrispondenti al vero, attesta di avere la titolarità e comunque il diritto all'utilizzazione degli impianti necessari per fruire in proprio del Servizio e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore ogni eventuale variazione dei dati comunicati nel MA o nel Modulo dati catastali dell'immobile presso cui è attivata la fornitura e a tenere indenne lo stesso Fornitore da ogni pretesa, richiesta o azione di terzi derivante da o comunque connessa alla fornitura di cui al presente Contratto.

3.5 La fornitura è in ogni caso condizionata:

- all'ottenimento da parte del Cliente e del Fornitore, per quanto di rispettiva pertinenza, di ogni autorizzazione, concessione e/o nulla osta eventualmente necessario, e all'attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di trasmissione/trasporto, distribuzione, dispacciamento nonché all'efficacia dei contratti di cui al successivo art. 5;
 - alla disponibilità, da parte del Cliente, di un POD/PDR ubicato nel luogo di fornitura e correttamente allacciato alla rete di distribuzione;
 - all'esistenza di un Impianto Interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente nonché dai regolamenti dell'ARERA;
 - alla presentazione da parte del Cliente dell'eventuale documentazione prevista dalla normativa vigente, anche in materia edilizia e urbanistica;
 - al fatto che il POD/PDR del Cliente, tra il momento di richiesta di Switching e la data di efficacia dello Switching stesso, non risulti oggetto di una richiesta di sospensione e/o non sia sospeso per morosità ai sensi di quanto previsto dall'art. 6.1 del TIMOE e dall'art. 8.4 TIMG, nel qual caso il Fornitore si riserva di revocare la richiesta di Switching;
 - al fatto che il Fornitore, entro due giorni lavorativi dalla ricezione da parte del SII delle informazioni di cui all'art. 6.4 del TIMOE e/o dell'art. 8.1 del TIMG, non decida di revocare, a proprio insindacabile giudizio, la richiesta di Switching; in proposito si fa presente che, relativamente al POD/PDR oggetto della richiesta di Switching, il Fornitore sarà informato da parte del SII (eventualmente per il tramite dell'utente del servizio di distribuzione gas e/o utente del servizio di trasporto e dispacciamento elettrico), a seguito di apposita richiesta, in merito a: (i) eventuale sospensione del POD/PDR per morosità, (ii) eventuale richiesta di indennizzo CMOR in corso per il medesimo POD/PDR (Sistema indennitario), (iii) mercato di provenienza del POD/PDR, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza, (iv) date delle eventuali richieste di sospensione per morosità, al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switching in corso, (v) date delle eventuali richieste di Switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switching in corso, (vi) accessibilità o meno del PDR e (vii) eventuale indicazione, per il punto proveniente dal servizio di salvaguardia, che il servizio è stato attivato a seguito di risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto di un altro Fornitore;
 - al fatto che il Cliente non sia stato in precedenza titolare del medesimo POD/PDR o di un altro POD/PDR interrotto a seguito dell'intervento di Interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l'intervento stesso;
 - al fatto che il POD non rientri tra quelli per i quali ha la possibilità di revocare la richiesta di switching in quanto servito, all'atto della richiesta stessa o in precedenza, nell'ambito del Servizio di Salvaguardia;
 - al fatto che il Cliente non risulti precedentemente titolare del medesimo PDR o di un altro PDR per il quale il Distributore ha promosso iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell'alimentazione, fatturandone i relativi oneri direttamente al Cliente, che risultano in tutto o in parte ancora non pagati;
 - al fatto che il PDR non rientri tra quelli per i quali ha la possibilità di revocare la richiesta di switching in quanto servito, all'atto della richiesta stessa od in precedenza, nell'ambito del Servizio di default distribuzione.
 - a qualsiasi ulteriore valutazione circa l'affidabilità del Cliente ad insindacabile giudizio del Fornitore. Nei casi sopra citati il Fornitore si riserva di dare comunque esecuzione al Contratto. Nel caso in cui non dia esecuzione al contratto il Fornitore provvederà a formalizzare apposita comunicazione al Cliente. Il Cliente si obbliga, per quanto di propria competenza, a far sì che, in relazione agli aspetti disciplinati dal presente articolo, nulla osti a che possa essere attivata e proseguita la fornitura.
- 3.6** Il Fornitore si riserva il diritto, prima di dare seguito alla richiesta di attivazione della fornitura (i.e. cambio Fornitore o subentro) o di voltura, di effettuare proprie valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente (credit check) richiedente la prestazione. Nel caso in cui tali verifiche dovessero dare esito negativo, o comunque essere ritenute non soddisfacenti, il Fornitore avrà la facoltà di non dare seguito alla richiesta di attivazione della fornitura o di voltura.. Il Fornitore ha inoltre in ogni caso facoltà di non avviare e/o cessare la/le fornitura/e di energia elettrica e/o gas naturale in uno qualsiasi dei seguenti casi: a) il Cliente si sia in precedenza reso inadempiente nei confronti del Fornitore o di altre società con cui esso è in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c.; b) il Cliente risulti avere una pregressa morosità con il precedente Fornitore; c) risulti che la richiesta di erogazione del Servizio sia stata effettuata da un soggetto diverso da quello che intende utilizzarlo in proprio e/o titolare del PdP; d) il Cliente non abbia compilato in modo completo, corretto o abbia fornito in modo non veritiero i propri dati; e) il Fornitore accerti che il Cliente risulti avere una non adeguata solvibilità finanziaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sottoposizione a procedure concorsuali, anche minori e/o accordi di ristrutturazione di debito, a procedure di cui alla L. 3/2012 e s.m.i., a procedure di cui al D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i. a procedure esecutive, presenza di protesti e/o pregiudizievoli di Tribunale o Conservatoria che riguardino direttamente il Cliente o amministratori o soci del Cliente o, in ogni caso, qualora il Cliente rientri, quanto all'energia elettrica, nella categoria "cattivo pagatore" di cui alla Del. 200/99, da un controllo sulle banche dati risulta che il Cliente non ha una situazione economico/finanziaria proporzionata alle sue risorse); f) in caso di mancata consegna e/o rilascio, ove richiesta, della garanzia di cui all'art. 11; g) esito mancato o negativo delle procedure di verifica (lettera

o chiamata di conferma) di cui al TIRV; h) mancata comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura entro trenta giorni dalla conclusione del Contratto, ferma in tal caso la facoltà del Fornitore, in alternativa, di reperire i dati catastali per via telematica al costo massimo di € 17,00 che verrà addebitato al Cliente sulla prima bolletta utile; i) il Cliente presenti un profilo di consumo di materia prima ritenuto non congruo dal Fornitore (es. viene dichiarato un elevato quantitativo di consumo di gas naturale/anno).

3.7 Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture richieste dal Cliente, ovvero si realizzino le condizioni esecutive relative all'avvio di una delle forniture, il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata e con decorrenza dalla sua attivazione.

3.8 La fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sarà di norma avviata dal Fornitore, salvo cause al medesimo non imputabili, entro il quarto mese successivo alla sottoscrizione del Contratto e solo a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria da parte del Cliente e a seguito di positivo espletamento da parte del Fornitore di tutti i controlli e le formalità compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto. La data di presunta attivazione della fornitura sarà, in ogni caso, indicata nel MA oppure verrà comunicata mediante messaggio e-mail, indicati nel MA. Il Fornitore comunicherà la data di effettivo avvio della fornitura o il mancato avvio della stessa con apposita comunicazione scritta e, in caso di mancato avvio, le cause di questo.

3.9 In nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti e indiretti derivanti dalla ritardata e/o errata richiesta rivolta al Distributore per l'adeguamento della fornitura e/o operazioni sull'utenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: aumenti di potenza, verifiche dei consumi, etc.) laddove imputabile a comunicazione da parte del Cliente di dati e informazioni incompleti e/o errati, non leggibili e/o non aggiornati, riservandosi il Fornitore, in ognuno di tali casi, la facoltà di non dare esecuzione alla fornitura. Parimenti il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti e/o indiretti derivanti da errate informazioni e/o comunicazioni del Cliente relative alle tempistiche di recesso contrattualizzate con il precedente Fornitore.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E CONDIZIONI, RECESSO E PENALE.

4.1 Il Contratto è a tempo indeterminato, fatta salvo il diritto di recesso da parte del Cliente e del Fornitore secondo le modalità e le tempistiche di seguito specificate. I corrispettivi unitari riportati nelle Condizioni Economiche (CE), che formano parte integrante del presente Contratto, hanno validità di dodici mesi dall'attivazione della fornitura, salvo che tale periodo di validità non venga espressamente modificato da quanto riportato nelle stesse CE. Con preavviso non inferiore ai 60 giorni dalla scadenza del termine di validità delle CE, il Fornitore comunicherà per via scritta le Condizioni di fornitura che regoleranno il periodo successivo. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. Ove il Cliente non intenda accettarle, avrà facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso minimo di 1 (un) mese. In assenza di recesso da parte del Cliente, le Condizioni Economiche previste per il periodo successivo s'intenderanno tacitamente accettate. Tali corrispettivi di fornitura sono indicati al netto di I.V.A. e di qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile alla somministrazione. Tali oneri fiscali rimarranno ad esclusivo carico del Cliente. Informazioni circa le aliquote delle imposte vigenti sono disponibili sul sito internet www.energiapulita.energy nella sezione aliquote e imposte.

4.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore un corrispettivo pari a euro 25 € per ogni pratica gestita, oltre IVA, su richiesta del Cliente (a titolo indicativo: attivazione fornitura, variazione potenza, etc...), in aggiunta agli oneri, previsti dal TIC, applicati dal Distributore locale, fatte salve diverse previsioni normative in materia.

4.3 Saranno posti a carico del Cliente tutti i corrispettivi per il servizio di dispacciamento previsti dalle delibere dell'ARERA n. 111/06 e ARG/elt 107/09 e smi ("107/09") e dai relativi allegati, applicati anche alle perdite di EE sulle reti di distribuzione, come definite dalla stessa ARERA, nonché ogni eventuale altro onere e/o costo accessorio per il mercato nelle misure stabilite dall'ARERA e ogni ulteriore corrispettivo che dovesse essere in futuro introdotto da Terna, ovvero da altre Autorità competenti in materia.

4.4 I corrispettivi dovuti al Fornitore per il servizio di trasporto, comprensivi delle componenti relative agli oneri generali di sistema così come previsti dal TIT, corrispondenti all'opzione tariffaria fissata dal Distributore e applicata in relazione a ciascun sito, saranno posti interamente a carico del Cliente. Il Cliente esonerà il Fornitore da ogni responsabilità relativa ai servizi di trasporto e dispacciamento, essendo ben consapevole di poter esercitare eventuali diritti derivanti da tali contratti, esclusivamente nei confronti del Distributore e/o del gestore della rete competente.

4.5 Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti dell'ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di emissione della bolletta, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA o da altro organo competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima bolletta in cui le variazioni saranno applicate.

4.6 Alle Parti è riconosciuta la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto ai sensi della Del. 783/2017/R/com con le seguenti modalità:

A) in caso di recesso del Cliente per cambio Fornitore:

i) il Cliente con tutti i POD connessi in Bassa tensione (BT) e/o con consumi annui di gas naturale complessivamente inferiori a 200.000 Smc potrà esercitare il recesso in qualsiasi momento secondo le modalità previste dalla Del. 783/2017/R/com. In tal caso il Cliente è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto di fornitura, a rilasciare al nuovo Fornitore, ovvero all'utente del dispacciamento EE entrante o all'utente della distribuzione GAS entrante individuato dal Fornitore (Fornitore entrante), qualora diverso, apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere. Sarà poi onere del Fornitore entrante comunicare il recesso al Fornitore attraverso la presentazione della richiesta di switching al SII. Tale comunicazione di recesso dovrà pervenire al Fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente alla data di cambio venditore. Il termine di preavviso per il recesso del Cliente decorre dalla ricezione, da parte del Fornitore, della comunicazione del recesso pervenuta dal nuovo venditore tramite il SII;

ii) il Cliente diverso da quello identificato al precedente punto i) potrà, decorsi sei mesi di permanenza in fornitura consecutiva con il Fornitore, esercitare il recesso con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In tal caso avrà la facoltà di comunicare la propria volontà di recedere direttamente a Energia Pulita S.r.l. in forma scritta, entro l'ultimo giorno del sesto mese dalla data di attivazione della fornitura e/o di rinnovo delle CE (intesa come data in cui la comunicazione dovrà pervenire al Fornitore), mediante raccomandata A/R indirizzata al Fornitore in via Variante Aurelia 153, 19038 Sarzana (SP) o tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo energiapulita19@pec.it. Qualora non fosse rispettato il preavviso di recesso sopra indicato saranno applicate le penali riportate al successivo articolo;

B) in caso di recesso del Cliente per cessazione della fornitura, questo potrà essere esercitato in qualsiasi momento, a mezzo dell'invio al Fornitore dell'apposito Modulo o di diversa comunicazione agli indirizzi di cui sopra, e con un preavviso non superiore a 1 (un) mese decorrente dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del venditore uscente. In caso di recesso per cessazione della fornitura, il Cliente resta responsabile dei consumi di energia elettrica e di gas naturale e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la sospensione della fornitura;

C) in caso di recesso del Fornitore, questo potrà essere esercitato in qualsiasi momento, con raccomandata A/R o PEC inviate all'indirizzo per il recapito di bollette e comunicazioni indicato nel MA, e con un termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo a quello in cui sia ricevuta la comunicazione del recesso da parte del Cliente.

4.7 Qualora il Cliente Business di cui al comma 4.6.A) ii) non rispetti, in tutto o in parte per responsabilità propria o del nuovo Fornitore, il periodo di preavviso di recesso di cui sopra, sarà tenuto, fatto salvo l'eventuale maggiore danno, al pagamento in favore del Fornitore di una penale a causa della risoluzione e/o sospensione anticipata rispetto al periodo di durata delle CE o dei successivi rinnovi, così determinata:

a) per le forniture di energia elettrica 15,00 (quindici/00) euro/MWh per il consumo stimato per ogni mese di calendario di mancata fornitura calcolato considerando, per la stima dei consumi, le modalità di account previste nell'art. 6.

b) per le forniture di gas naturale 0,05 (zero virgola zero cinque) euro/Smc per il consumo stimato per

ogni mese di mancata fornitura calcolato considerando, per la stima dei consumi, le modalità di account previste nell'art. 6.

4.8 In tutti i suddetti casi la cessazione per qualsiasi motivo dell'efficacia del presente Contratto non esonererà il Cliente dall'obbligo del pagamento di quanto dovuto sino al momento dell'effettiva disattivazione del Servizio (che avverrà senza vincoli temporali o ritardi non giustificati), comprensivo di eventuali canoni mensili relativi al periodo di fatturazione in corso a tale momento e/o di eventuali conguagli dovuti dal Cliente in considerazione dei dati di misura del consumo effettivo del Cliente e/o delle eventuali Penali applicate per i clienti di cui al precedente 4.6. A) i).

4.9 In caso di voltura nella fornitura di un nuovo Cliente su di POD/PDR attivo (senza soluzione di continuità) il volturante dovrà richiedere al Fornitore la voltura. Con riferimento alle sole forniture di energia elettrica, nel caso in cui il cliente volturato non fosse cliente del Fornitore sarà comunque possibile per il volturante presentare a Energia Pulita S.r.l. stesso una richiesta di voltura con contestuale cambio di Fornitore. Il volturante dovrà, in entrambi i casi, stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti da Energia Pulita S.r.l. L'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al volturante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente, che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta voltura. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del contratto in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il POD/PDR interessato.

4.10 Anche in mancanza del corretto esercizio del diritto di recesso o altra forma di cessazione del contratto (disalimentazione, voltura, etc.), resteranno a carico del Cliente tutte le obbligazioni originarie dal Contratto, inclusi gli addebiti per consumi (da chiunque effettuati), gli oneri e i costi accessori di cui al presente Contratto, nonché tutti i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature di proprietà del Distributore e di ogni altra possibile conseguenza, per tutto il periodo nel quale egli continuerà ad essere intestatario della fornitura.

4.11 Nel caso di recesso per cessazione della fornitura, il Fornitore richiederà la disalimentazione del POD/PDR, con conseguente interruzione dell'erogazione della fornitura. In caso di negato accesso al contatore gas, per indisponibilità del cliente finale, il Distributore locale è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disalimentazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del PDR, con oneri a carico del Cliente. In ogni caso, eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di disalimentazione e/o interruzione da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del Cliente.

ART. 5 – MANDATI E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE: Servizi di trasporto, dispacciamento e gestione connessione. Oneri di connessione/allacciamento.

5.1 Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce a titolo gratuito al Fornitore o ad altra società da questi delegata, per tutta la durata della fornitura, i seguenti mandati irrevocabili: 1) un mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. per la stipula e la gestione dei contratti di trasmissione, dispacciamento, distribuzione e misura e di energia elettrica e/o di trasporto, distribuzione e misura del gas con i rispettivi soggetti coinvolti; 2) un mandato con rappresentanza per la sottoscrizione e la gestione del contratto di connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione a terzi e/o di distribuzione del gas, autorizzando espressamente il Fornitore a richiedere, a seguito di apposita richiesta del Cliente o di sospensione/interruzione del PdP per morosità, l'interruzione della connessione alla rete e la sospensione del servizio di trasporto con contestuale disalimentazione del PdP, con manleva del Fornitore e del Distributore da ogni responsabilità per danni e/o oneri che possano in qualsiasi modo derivare e lo svolgimento delle attività e delle pratiche necessarie o opportune per la gestione della connessione del PdP. Tali mandati obbligano altresì il Cliente a corrispondere al Fornitore gli importi necessari per l'esecuzione dei mandati e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore ha stipulato in proprio nome. I servizi di cui al presente articolo cesseranno in corrispondenza della perdita di efficacia, risoluzione per qualsivoglia causa, del Contratto.

5.2 Resta fermo che il Cliente è e rimane titolare del rapporto di connessione, ooversia di ogni rapporto giuridico con il Distributore inerente alla connessione alla rete dei propri impianti. Il Fornitore trasmette le richieste del Cliente al Distributore Locale, che comunque rimarrà responsabile per l'esecuzione (o la mancata esecuzione) delle prestazioni richieste.

Il Fornitore o altra società da questi delegata, nell'espletamento dei mandati, stipulerà i suddetti contratti di trasporto e dispacciamento in conformità alle condizioni economiche e contrattuali determinate dall'ARERA e secondo gli schemi di contratti tipo predisposti dall'ARERA e ricevuti da Terna e dal Distributore.

5.3 Il Fornitore è sin d'ora autorizzato, ai sensi dell'art. 1717 c.c., a sostituire altri soggetti terzi a sé stesso nell'esecuzione dei mandati ricevuti.

5.4 Il Cliente si impegna a collaborare con il Fornitore ai fini dei suddetti mandati e per il corretto svolgimento dell'attività di connessione e rimborso tutte le eventuali spese sostenute dal Fornitore per l'espletamento degli stessi.

5.5 Il Cliente, in mancanza di connessione/allacciamento alla rete, è tenuto a versare al Fornitore un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore sulla base di preventivo. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all'accettazione del preventivo e al contestuale pagamento del contributo previsto e all'ottenimento dei permessi a carico del Cliente e/o a carico di altri enti. L'attivazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte del Cliente di tutta l'eventuale documentazione richiesta dal Fornitore, per conto del Distributore, relativa alla conformità dell'impianto interno del Cliente. Se applicabili alle singole fattispecie, saranno in ogni caso posti a carico del cliente gli oneri che il distributore addebiterà al Fornitore per attività svolte dal Distributore stesso, tra i quali, a titolo indicativo e non esaustivo, eventuali corrispettivi previsti per l'attivazione della fornitura, per le attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas di cui alla Del. 40/2014/R/gas e s.m.i., nonché ogni altro corrispettivo previsto dalla normativa vigente.

5.6 Il Cliente manleva sin d'ora e mantiene il Fornitore indenne da ogni responsabilità, costo, onere, conseguenza negativa, anche nei confronti di terzi, che possano derivare dallo svolgimento del mandato di cui al presente articolo, con specifico ma non esaustivo riferimento a eventuali disservizi o ritardi nella fornitura di cui al Contratto a causa delle attività, relative all'intervento richiesto, del Distributore Locale.

ART. 6 – RILEVAZIONE DEI CONSUMI E AUTOLETTURE.

6.1 Il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione fiscale dei consumi è il Distributore, che effettuerà con la frequenza e le modalità previste dalla regolazione vigente. A tal fine, il Cliente si obbliga sin d'ora a consentire, ove necessario, l'accesso agli incaricati del Distributore competente per la rilevazione dei consumi. Nel dettaglio, la rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto o tramite personale incaricato dal Distributore, secondo la frequenza minima prevista dalla normativa vigente, fatti salvi eventuali piani alternativi previsti dal Distributore locale e/o diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale.

6.2 Il Cliente può provvedere all'autolettura del misuratore a mezzo del servizio indicato in bolletta e secondo modalità e tempistiche ivi specificate; l'autolettura, se comunicata al Fornitore nei termini indicati in bolletta, è efficace ai fini della fatturazione, anche di conguaglio, salvo il caso di non verisimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente e previa validazione da parte del Distributore locale e in mancanza del dato effettivo di consumo fornito dal Distributore. Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell'acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata. **6.3** Con riferimento alla fornitura di gas naturale il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare la fornitura, se del caso in account e salvo successivo conguaglio, avvalendosi nell'ordine di:

a) letture fornite dal Distributore;

b) autolettura di cui all'art. 6.2;

c) stima dei consumi basata sul dato del Consumo Annuo del Cliente, disponibile al Fornitore tramite il SII, utilizzando la metodologia dei profili di prelievo standard definiti nel TISG assegnati a ciascun PDR

(fatta salva una diversa dichiarazione del Cliente);

d) stima dei consumi a partire dal dato indicato nel campo "consumo annuo" del MA, qualora il Fornitore non abbia a disposizione i consumi storici di cui al precedente punto c), utilizzando la metodologia dei profili di prelievo standard definiti nel TISG e assegnati a ciascun PDR dal SII (fatta salva una diversa dichiarazione del Cliente).

6.3 bis Con riferimento alla fornitura di energia elettrica il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare la fornitura, se del caso di acconto e salvo successivo conguaglio, avvalendosi nell'ordine di:

a) curva di carico orario nell'ordine rettificato e rilevate o stimate dal Distributore;

b) letture effettive fornite dal Distributore;

c) letture stimate fornite dal Distributore o, in alternativa, autolettura di cui all'art. 6.2, o in alternativa ricostruzione dei consumi avvalendosi delle letture effettive rilevate fino a 3 (tre) mesi antecedenti il mese di fatturazione;

d) stima dei consumi a partire dal dato indicato nel campo "consumo annuo" del MA, e ripartendo uniformemente i consumi del periodo.

6.4 Con riferimento al gas naturale, i volumi prelevati presso un PDR il cui gruppo di misura non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, al fine di essere espressi in Standard Metri Cubi (Smc), verranno adeguati mediante l'applicazione del coefficiente correttivo "C", secondo le disposizioni della RTDG. Con riferimento all'energia elettrica, il Distributore è responsabile di fornire la misura corretta partendo dai dati di lettura del contatore, eventualmente applicando la costante di trasformazione "K" caratterizzante il misuratore.

6.5 Con riferimento all'energia elettrica, in caso di presenza di contatore monorario e nel caso in cui il Cliente avesse sottoscritto un'offerta economica con prezzi differenziati per fasce, i consumi saranno differenziati in bolletta per fasce sulla base della tabella presente nella Scheda Sintetica. In caso di sostituzione del contatore da monorario a fasce, i consumi verranno ripartiti secondo l'effettiva rilevazione per fasce a decorrere dalla data di cambio effettivo del contatore.

6.6 Il Fornitore addebiterà o accrediterà, anche negli anni successivi al termine della fornitura/e, gli importi relativi a rettifiche o conguagli derivanti da eventuali comunicazioni del Distributore.

ART. 7 – USO DELL'ENERGIA E DEL GAS NATURALE, APPARECCHIATURE, VERIFICHE, RICOSTRUZIONI CONSUMI.

7.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo con il Fornitore, né l'utilizzo di energia elettrica e/o gas in luoghi diversi da quelli in cui si trovano il POD e/o PDR, né la cessione degli stessi a terzi sotto qualsiasi forma, pena la risoluzione del Contratto e il risarcimento di ogni danno arrecato anche a terzi. Il Cliente è tenuto inoltre ad utilizzare l'energia elettrica e/o il gas naturale per gli usi previsti dal Contratto e in conformità alle regole di prudenza e sicurezza, impegnandosi a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nel MA relativamente alla destinazione d'uso finale del gas e/o dell'energia elettrica fruita.

7.2 Il Cliente è unico responsabile della conservazione, della integrità e del buon funzionamento degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui e dovrà comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi, ovvero ogni guasto o malfunzionamento del contatore e/o degli impianti di sua pertinenza. Il contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del Fornitore o del Distributore per mezzo dei propri incaricati.

7.3 Nel caso di interventi richiesti dal Cliente o comunque necessari e opportuni per verifiche del corretto funzionamento del contatore, spostamento e/o ritardatura dello stesso, guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, ecc., il Fornitore provvederà ad inoltrare la relativa richiesta al Distributore essendo quest'ultimo l'unico soggetto autorizzato a intervenire; il Cliente è, in ogni caso, tenuto a corrispondere al Fornitore tutte le relative spese, nonché l'importo ad esso eventualmente addebitato dal Distributore competente per l'intervento e quanto indicato all'art. 6.4. Nel caso di richiesta di verifica del misuratore da parte del Cliente, il Fornitore provvederà ad indicare allo stesso il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica stessa, il misuratore risultasse regolarmente funzionante. Viceversa, nel caso in cui, a seguito della verifica posta in essere dal Distributore locale, il misuratore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell'intervento sarà a carico del Distributore che provvederà altresì alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. Il Fornitore comunicherà al Cliente l'esito della verifica richiesta e l'eventuale ricostruzione dei consumi, provvedendo ad effettuare l'accredito o l'addebito delle somme dovute. Qualora dalla verifica risulti accertata una manomissione del contatore, il Fornitore si riserva altresì l'eventuale risoluzione del Contratto e/o le più opportune azioni a propria tutela, fermo restando quanto dovuto dal Cliente per i consumi prelevati sulla base della ricostruzione effettuata dal Distributore. La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del Contatore o dalla ricostruzione non costituisce per il Cliente giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all'esito della verifica in contraddittorio.

7.4 Si ricorda che il Distributore locale e i suoi incaricati hanno il diritto di accedere agli impianti e alle apparecchiature del Cliente ove ubicati all'interno dei luoghi nella disponibilità del Cliente previo preavviso ovvero anche senza preavviso per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o al fine di impedire possibili prelievi fraudolenti di energia elettrica e/o gas naturale.

ART. 8 – AREA CLIENTI, INVIO DELLE BOLLETTE E SERVIZI ULTERIORI.

8.1 Sul sito web www.energiapulita.energy è disponibile l'AREA CLIENTI tramite la quale il Cliente può verificare la propria anagrafica, monitorare la situazione dei pagamenti e accedere ad altri servizi offerti dal Fornitore (tra cui consultare le bollette e i consumi degli ultimi 12 mesi, verificare il ricevimento delle autoletture, trovare tutta la modulistica per i servizi offerti dal Fornitore, scegliere di ricevere le bollette anche in formato dematerializzato). L'accreditamento sull'AREA CLIENTI del Fornitore è effettuabile utilizzando, per il primo accesso, le seguenti credenziali: codice fiscale per i Clienti Domestici e i Condomini o partita iva per i Clienti Business in aggiunta al proprio codice cliente. In fase di accreditamento vengono assegnate le credenziali di accesso che il Cliente si impegna a non trasferire e/o a non cedere a terzi, manlevando espressamente il Fornitore da ogni responsabilità al riguardo.

8.2 Con la compilazione dell'apposito campo nel MA, il Cliente autorizza il Fornitore all'attivazione del servizio di invio della bolletta in formato dematerializzato, in sostituzione dell'invio cartaceo; in tal caso il Cliente riceverà all'indirizzo e-mail indicato nel MA la copia digitale della bolletta. Il servizio potrà essere revocato in qualsiasi momento attraverso il sito web del Fornitore o contattando il servizio di assistenza clienti. Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disservizi (es: mancato recapito della comunicazione e-mail) causati da inadempimento del provider di posta elettronica.

8.3 Il Fornitore invierà la bolletta in formato cartaceo al Cliente che non fornisca il proprio indirizzo e-mail, senza alcun addebito ulteriore per tale servizio.

ART. 9 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI DI MORA.

9.1 Il Fornitore provvederà all'emissione della bolletta entro il termine di 60 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta. Salvo diversa previsione indicata nelle CE, la prima bolletta sarà emessa dopo un mese dall'avvio della fornitura, e le fatture successive saranno emesse con frequenza mensile.

Il Fornitore si riserva la possibilità di variare la frequenza di fatturazione nel rispetto dei vincoli imposti dal TIF e della disciplina di modifica unilaterale prevista dal Codice di Condotta Commerciale.

L'identificazione della frequenza di emissione applicabile al singolo POD/PDR si baserà sul dato di consumo annuo messo a disposizione dal Sistema Informativo Integrato, qualora disponibile, o indicato dal Cliente nel MA. Nel caso in cui la proiezione su 12 mesi dei consumi effettivi nel frattempo maturati dal Cliente evidenziasse uno scostamento di oltre il 10% rispetto al valore del consumo annuo utilizzato, la Società si riserva di procedere alla variazione della frequenza di fatturazione, dandone evidenza al Cliente in bolletta.

Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per bollette di importo fino a € 10,00; tali somme verranno richieste in aggiunta agli importi della bolletta successiva. Nel caso di bolletta di importo negativo ossia contenente, per qualsivoglia ragione, un credito a favore del Cliente, il Fornitore procederà al riconoscimento attraverso una compensazione nella prima fatturazione utile. Il Fornitore

si riserva inoltre di emettere un'unica bolletta in caso di fornitura congiunta di energia elettrica e gas.

9.2 Le bollette sono emesse in formato dematerializzato, salvo che il Cliente chieda di ricevere le stesse in formato cartaceo. Al Cliente che scelga di ricevere la bolletta in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non verrà applicato alcun onere aggiuntivo.

9.3 Il Cliente dovrà provvedere al pagamento degli importi indicati in fattura entro il termine di scadenza ivi previsto, non inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura, salvo diversa previsione indicata nelle CE.

9.4 Salvo differente indicazione nelle CE e la facoltà del Fornitore di rendere disponibili ulteriori modalità di pagamento aggiuntive, il Cliente potrà effettuare il pagamento mediante le modalità espressamente indicate nel MA, salvo espresse limitazioni indicate nell'allegato CE. Il Cliente, per provvedere al pagamento mediante addebito diretto SEPA (SDD), dovrà compilare e sottoscrivere l'apposita sezione contenuta nel MA, con la quale conferirà al Fornitore il relativo mandato. Il Cliente potrà conferire il relativo mandato di addebito diretto SEPA (SDD) anche in un momento successivo all'adesione all'offerta del Fornitore, mediante l'apposito modulo disponibile sul sito internet www.energiapulita.energy o tramite accesso all'AREA CLIENTI web.

9.5 La scelta della modalità di pagamento SDD non comporta costi aggiuntivi, fermo restando che, salvo ogni altro diritto, il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente fino a € 10,00 in caso di insoluto per mancanza di fondi, qualora l'importo dovuto non venisse saldato entro 5 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di sollecito, e in caso di insoluto per motivi tecnici legati ad errata comunicazione di dati da parte del Cliente.

9.6 Il pagamento degli importi esposti in fattura dovrà essere effettuato per l'intero, non essendo consentiti pagamenti parziali, sospesi, differiti o ridotti o compensazioni, neanche in caso di contestazione e/o di reclamo e/o richiesta di rettifica della fattura, tranne nei casi in cui, trattandosi di Cliente consumatore, ciò sia consentito dal Codice del Consumo. Quanto ad eventuali somme a credito del Cliente, il Fornitore, se del caso previa emissione di documento fiscale, potrà provvedervi mediante: i) compensazione parziale o totale con precedenti e/o successive bollette a debito del Cliente; ii) bonifico bancario ovvero eventuali ed ulteriori strumenti di pagamento scelti dal Fornitore. Il Cliente si impegna a collaborare con il Fornitore, accettando sin d'ora tali metodi di pagamento.

9.6 bis Il Cliente potrà, inoltre, richiedere la rateizzazione dei pagamenti nei casi previsti dalla regolazione vigente e di seguito descritti. Nel caso di Cliente GAS titolare di Bonus sociale il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione: a) per i clienti per i quali la frequenza di fatturazione non è mensile qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dalle successive lettere b) e c) sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; b) per i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di fatturazione prevista dal contratto; e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV. Nel caso di Cliente EE titolare di Bonus sociale il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione: a) per i POD domestici qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; b) a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, qualora venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; c) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di fatturazione prevista dal contratto; d) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV. Il Cliente titolare di Bonus sociale GAS e/o EE ha la possibilità di ottenere la rateizzazione nei casi di cui ai sopra, secondo quanto stabilito dalla Del. 584/2015/R/com e s.m.i. limitatamente a fatture che contabilizzano consumi riferiti al periodo di agevolazione e fatture emesse durante il periodo di agevolazione pur riferendosi a consumi pregressi. Il Cliente non titolare di Bonus sociale ha la possibilità di ottenere la rateizzazione, ai sensi della Del. 463/2016/R/com e s.m.i., limitatamente ai casi di: a) mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di fatturazione definita contrattualmente; b) fatturazione di importi anomali. La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ogni bolletta rateizzabile. La rateizzazione sarà concessa solo se richiesta dal Cliente entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta. Non sono concesse rateizzazioni per importi complessivi fino a 50 (cinquanta) euro.

9.7 Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno addebitati/accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, compresi quelli risultanti in base alla lettura finale da parte del Distributore.

9.8 In caso di mancato pagamento alla scadenza di una o più fatture, il Fornitore, senza necessità di previa messa in mora e fatto salvo ogni altro diritto, tra cui quelli di incamerare il deposito cauzionale e/o escutere la garanzia di cui al successivo art. 11, ottenere la refusione delle spese indicate nei comuni successivi del presente articolo ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno (quest'ultimo non previsto per i Clienti Domestici), addebiterà al Cliente, nella prima fatturazione utile o successivamente, gli interessi di mora pari:

per i Clienti Domestici, al Tasso Ufficiale di Riferimento BCE maggiorato del 3,5% annuo;

per i Clienti Condominio, al Tasso descritto nell'art. 16.4;

per i Clienti Business, al Tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002.

9.9 Il Fornitore si riserva inoltre diritto di: i) addebitare al Cliente eventuali oneri per spese generali di gestione della pratica di sollecito fino ad un massimo di € 20,00 per il Cliente Residenziale e di € 50,00 per il Cliente Business/Condominio a copertura delle attività di recupero del credito per ogni comunicazione di costituzione in mora trasmessa al Cliente; ii) affidare ad una società esterna il recupero dei propri crediti, con eventuale ulteriore addebito dei costi di recupero; iii) richiedere al Distributore la sospensione della fornitura secondo le modalità e i termini di cui all'art. 10 che segue; (iv) intraprendere ogni azione in sede giudiziale o stragiudiziale, a tutela dei propri diritti, compresa la risoluzione del contratto, per entrambi i servizi di fornitura o anche limitatamente ad uno solo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

9.10 In caso di ritardato o parziale pagamento, il Fornitore si riserva inoltre il diritto, ai sensi dell'art. 1194 c.c., di imputare i pagamenti ricevuti prima agli interessi moratori e/o legali, poi alle maggiori spese di riscossione e infine al capitale.

9.11 Il Fornitore si riserva la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell'eventuale credito maturato qualora il Cliente non sia più in fornitura con il Fornitore medesimo, e non abbia adempiuto completamente ai propri obblighi di pagamento. A tal proposito potrà richiedere, secondo modalità e tempi previsti dal TISIND, il riconoscimento del corrispettivo CMOR che sarà addebitato al Cliente dal Fornitore titolare del punto di fornitura. Il Fornitore procederà altresì ad addebitare al Cliente il corrispettivo CMOR, derivante da un'eventuale situazione di morosità del Cliente con un precedente Fornitore, così come comunicata dal Sistema Indennitario.

9.12 La bolletta di chiusura sarà emessa non oltre: a) il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di recapito della bolletta in formato dematerializzato; b) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi. In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari alla fatturazione di chiusura, la Società recapiterà comunque una bolletta calcolata su consumi stimati, rimandando l'emissione della bolletta di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del Distributore.

9.13 Nell'ipotesi di fatturazione di importi riferiti a consumi di energia elettrica e/o gas naturale risalenti a più di due anni, il Cliente Domestico e Business (limitatamente a microimprese e professionisti esclusivamente con alimentazione di energia elettrica in BT e/o con consumi annui di gas fino a 200.000 Smc/a), ed escluse le pubbliche amministrazioni, sarà informato in fattura e potrà eccepire la prescrizione con le seguenti modalità: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua

decisione di eccedere la prescrizione; b) mediante invio del Modulo prescrizione attraverso i canali ivi indicati.

ART. 10 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA.

10.1 In caso di mancato pagamento alla scadenza anche solo di una fattura relativa a qualsivoglia importo espressamente contemplato dal Contratto (ivi compresi gli eventuali crediti vantati dell'esercente il servizio di salvaguardia elettrica o del Fornitore del servizio di default distribuzione gas nei confronti del Cliente che siano stati ceduti al Fornitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del TIMOE, relativamente alla fornitura di energia elettrica, e all'art. 39bis TIVG relativamente al gas naturale nonché l'eventuale corrispettivo CMOR riferito a crediti vantati dal precedente Fornitore), qualora l'importo del mancato pagamento superi quello del deposito cauzionale o della garanzia eventualmente rilasciati dal Cliente al Fornitore ai sensi dell'art. 11 che segue, il Fornitore avrà diritto di attivare le procedure di morosità previste dal TIMOE e/o dal TIMG. In particolare – fermo restando quanto previsto dall'art. 9 che precede in tema di interessi moratori, maggior danno e spese e dal successivo art. 15 in tema di risoluzione del Contratto – il Fornitore, decorso un giorno solare dalla data di scadenza dell'importo come riportato nella fattura di riferimento, prima di effettuare la richiesta di sospensione della fornitura al Distributore, con riferimento a tutte le fatture non pagate, costituirà in mora il cliente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, intimandogli di provvedere al pagamento entro il termine ultimo previsto nella medesima comunicazione. Il Fornitore, per ogni comunicazione di costituzione in mora trasmessa, addebiterà al Cliente il costo di 20 euro per il cliente Residenziale e di 50 euro per il cliente Business/Condominio, a copertura delle attività di recupero del credito.

Trascorsi ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella costituzione in mora e comunque nel rispetto dei termini minimi dalla notifica della costituzione in mora indicati di seguito, in caso di perdurante inadempimento del Cliente titolare di POD/PDR disalimentabile, il Fornitore si riserva il diritto di richiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura per morosità. Con riferimento all'energia elettrica, nel caso di Clienti connessi in BT e qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura il Distributore effettuerà una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurante inadempimento da parte del Cliente, il Distributore procederà a effettuare la sospensione della fornitura, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Il termine minimo per la richiesta di sospensione, calcolato a partire dalla costituzione in mora è pari: nel caso di Cliente di energia elettrica connesso in BT, e qualora le condizioni tecniche del misuratore consentano la riduzione di potenza, a 25 (venticinque) giorni solari; nel caso di tutte le altre tipologie di Clienti di energia elettrica e di gas naturale, a 40 (quaranta) giorni solari.

Si precisa che la sospensione per morosità sarà anticipata dagli appositi avvisi di morosità veicolati anche tramite altri canali (sms e/o mail).

10.2 Il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone evidenza tramite la sezione "EVIDENZA DI PAGAMENTO" presente sul sito del Fornitore www.energiapulita.energy. In ogni caso, i canali per la comunicazione saranno indicati anche nella comunicazione di costituzione in mora.

10.3 Nel caso in cui si dovesse procedere alla sospensione per morosità ai sensi del presente articolo, il Fornitore fatturerà al Cliente Euro 50,00 a titolo di spese amministrative per la gestione della pratica, unitamente a tutti gli altri costi previsti dal Distributore competente. Nel caso in cui si dovesse procedere a riattivazione della fornitura ai sensi del presente articolo, il Fornitore fatturerà al Cliente Euro 50,00 a titolo di spese amministrative per la gestione della pratica, unitamente a tutti gli altri costi previsti dal Distributore competente.

10.4 In caso di sospensione per morosità la fornitura sarà riattivata solo ed esclusivamente a seguito del pagamento integrale degli importi relativi a tutte le fatture oggetto della costituzione in mora e che hanno comportato la richiesta di sospensione.

10.5 Nel caso di sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas per morosità e/o di riduzione di potenza elettrica che sia avvenuta senza che il Fornitore abbia rispettato le modalità e i termini sopra indicati, il Cliente avrà diritto al riconoscimento, a titolo di indennizzo automatico, mediante accredito nella prima fattura utile, dei seguenti importi: a) € 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell'energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione della potenza, nonostante il mancato invio della costituzione in mora; b) € 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell'energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione della potenza, nonostante: (i) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; (ii) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura per morosità e/o della riduzione di potenza. In tali casi il Fornitore non richiederà il pagamento di ulteriori corrispettivi relativi alla sospensione o riattivazione della fornitura.

10.6 In deroga a quanto sopra previsto, il Distributore potrà sospendere la fornitura, anche senza preavviso, per cause oggettive di pericolo e/o per appropriazione fraudolenta, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.

10.7 Qualora il Cliente non provveda a sanare la situazione di morosità a seguito della sospensione della fornitura, il Fornitore si riserva di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del Cliente e di richiedere al SII la risoluzione contrattuale per morosità. Qualora l'intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore locale l'intervento di Interruzione dell'alimentazione, qualora fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione comporterà la risoluzione del contratto di fornitura con il Cliente. Nel caso in cui anche l'intervento di Interruzione dell'alimentazione non risultasse fattibile, il Fornitore si riserva di risolvere il contratto e richiedere al SII la risoluzione contrattuale, estinguendo la propria responsabilità di prelievo c/o il PDR/POD dalla data di efficacia della risoluzione contrattuale. In questo caso, con riferimento alla fornitura gas, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore locale, se richiesti: a) copia delle fatture non pagate; b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente unitamente alla documentazione attestante la ricezione; c) copia della risoluzione del contratto con il Cliente, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; d) copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata; e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo PDR/POD da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIVG/TIV. Resta inteso che il Cliente si impegna a consentire all'impresa di distribuzione, e/o a personale da questo delegato, di accedere ai locali in cui è ubicato il contatore al fine di poter disalimentare il PDR/POD in caso di inadempimento, rinunciando fin d'ora ad ogni eccezione e contestazione.

10.8 Qualora fossero riscontrate situazioni di morosità con riferimento ad un Cliente finale titolare di un PDR non disalimentabile e/o ad un Cliente finale non disalimentabile di energia elettrica, il Fornitore potrà provvedere, a valle di costituzione in mora, alla risoluzione contrattuale richiedendo l'estinzione della responsabilità di prelievo c/o il PDR/POD interessati per morosità. In mancanza di contestuale switching richiesto da altro Fornitore, saranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIVG/TIV.

10.9 Qualora il Cliente, a seguito dell'esecuzione dell'intervento di interruzione della fornitura per morosità, richieda l'attivazione del medesimo PDR o di un altro PDR allacciato a reti gestite dallo stesso Distributore, sarà tenuto al pagamento degli oneri connessi agli interventi di interruzione e ripristino nei limiti di quanto previsto dall'art. 12 del TIMG.

10.10 Qualora il Distributore, a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione della fornitura per morosità, debba porre in essere iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esecuzione forzata ai fini della disalimentazione fisica del PDR nella titolarità del Cliente e il Cliente medesimo in seguito richieda l'attivazione di un PDR allacciato a reti gestite dallo stesso Distributore, tale Cliente

sarà tenuto al pagamento degli oneri connessi a tali iniziative giudiziarie, qualora non già pagati in tutto o in parte al Distributore, indipendentemente dall'esito della disalimentazione del PDR e nei limiti di quanto previsto dall'art. 13bis del TIMG.

10.12 Qualora in base alle informazioni fornite dal Cliente in fase di stipula contrattuale il Fornitore non fosse in grado di recapitare bollette e/o comunicazioni per presunta erroneità delle informazioni medesime e/o mancata comunicazione di loro variazione da parte del Cliente, il Fornitore trasmetterà una comunicazione – a mezzo raccomandata A/R o pec – al Cliente di riferimento richiedendo l'aggiornamento dei dati entro i successivi 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione di tale comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, il Cliente sarà considerato inadempiente ai propri obblighi nei confronti del Fornitore, il quale potrà, in autonomia, cercare di recuperare i dati mancanti addebitando i costi di gestione della pratica calcolati in euro 10,00 per ciascuna fornitura. Qualora il Fornitore non dovesse riuscire a recuperare tali dati potrà risolvere il Contratto per inadempimento del Cliente e richiedere al Distributore la cessazione della fornitura.

Art. 11 – FORME DI GARANZIA

11.1 Il Fornitore, ferma restando la facoltà di subordinare la somministrazione di energia elettrica e/o del gas naturale all'esito della verifica dell'affidabilità finanziaria del Cliente come previsto dall'art. 3.6, lettera e), si riserva inoltre la facoltà di richiedere al Cliente le garanzie previste dal presente articolo.

11.2 Garanzie che possono essere richieste al momento della conclusione del Contratto. Fatte salve diverse disposizioni contenute nelle CE, il Fornitore addebiterà nella prima fattura emessa successivamente alla stipula del Contratto, senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, rateizzabile in 3 (tre) rate di egual importo su richiesta del Cliente, come di seguito definito: 1) per la somministrazione di gas:

Clienti Domestici: € 51,00 per Clienti con consumo ≤ 500 Smc/anno; € 75,00 per i Clienti con consumo > 500 Smc/anno e ≤ 1.550 Smc/anno; € 120,00 per Clienti con consumo > 1.550 Smc/anno e ≤ 2.000 Smc/anno; € 300,00 per Clienti con consumo > 2.000 Smc/anno e ≤ 5.000 Smc/anno; una mensilità di maggior consumo annuo attribuibile al Cliente secondo parametri individuati dal Fornitore, comprensivo di imposte e tasse, per consumi > 5.000 Smc/anno; Clienti Business/Condomini: € 300,00 per Clienti con consumi ≤ 2.000 Smc/anno; una mensilità di maggior consumo medio annuo attribuibile al Cliente, comprensivo di imposte e tasse, per consumi > 2.000 Smc/anno e ≤ 5.000 Smc/anno; 2) mensilità per consumi > 5.000 Smc/anno e ≤ 10.000 Smc/anno; 3) mensilità per consumi > 10.000 Smc/anno;

2) per la somministrazione di energia elettrica:

Clienti Domestici: € 15,00 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata; Clienti Business/Condomini: € 75,00 per consumi annuali ≤ 5.000 kWh; € 150,00 per consumi annuali > 5.000 kWh e ≤ 12.500 kWh; € 300,00 per consumi annuali > 12.500 kWh e ≤ 25.000 kWh; una mensilità di massimo consumo inclusi oneri, tasse e imposte per consumi annuali > 25.000 kWh e ≤ 50.000 kWh; 2) mensilità per consumi annuali > 50.000 kWh.

L'ammontare dell'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale ai sensi del presente articolo 11.2 è soggetto ad adeguamento in caso di variazione di anche uno dei seguenti parametri: il consumo annuo, incremento della soglia di prezzo, aumento della potenza contrattualmente impegnata, oltre che nei casi di variazioni disposte dall'ARERA o da altra autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla conclusione del contratto. In tal caso, il Fornitore potrà richiedere quindi al Cliente, durante l'esecuzione del Contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute secondo termini, modalità e importi stabiliti nelle CE.

11.3 Garanzie che possono essere richieste per l'esecuzione del Contratto. Fatte salve diverse disposizioni contenute nelle CE, il Fornitore si riserva di richiedere al Cliente Business o al Cliente Condominio, qualora il Fornitore constatasse, a suo insindacabile giudizio, il verificarsi di anche uno solo dei seguenti eventi:

I. peggioramento dell'affidabilità e/o solvibilità creditizia del Cliente e/o del proprio garante (ad esempio, nel caso di mutate condizioni in peius nel rating creditizio);

II. verificazione di circostanze (comprese operazioni societarie quali, a titolo esemplificativo, trasferimento di ramo d'azienda, fusione, scissione, ecc.) che, secondo il ragionevole giudizio del Fornitore, incidano o possano incidere sulla situazione economico-patrimoniale e/o finanziaria o sull'andamento delle attività ordinarie del Cliente e che siano tali da mettere a rischio la capacità di quest'ultimo di adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte;

III. mutamenti delle condizioni di mercato (compresi mutamenti dei prezzi di approvvigionamento) e/o aumento dei consumi del Cliente, tali da determinare un aumento del rischio finanziario o creditizio per il Fornitore;

IV. apertura di una procedura concorsuale e/o conclusione di accordi di ristrutturazione del debito, insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti, avvio di una procedura esecutiva sui beni del Cliente e, in generale, avvio di un'azione giudiziaria nei confronti del Cliente che possa avere un impatto significativo sul patrimonio di quest'ultimo;

V. inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società del Cliente;

Il rilascio di una fidejussione o di un deposito a garanzia del contratto di fornitura per un ammontare pari al valore di sei mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente in base all'offerta e al netto delle imposte. In tal caso il Cliente Business o Condominio dovrà fornire entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta del Fornitore una fideiussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito, escutibile a prima richiesta e secondo lo schema proposto dal Fornitore medesimo, o un deposito, versato a mezzo di bonifico bancario, di importo pari a quanto richiesto dal Fornitore. Detta fideiussione o detto deposito dovranno restare in vigore per tutta la durata del Contratto (e per i successivi 3 (tre) mesi dalla data di cessazione della somministrazione nel caso di fideiussione) ed essere opportunamente rinnovati in caso di tacito rinnovo del Contratto. L'ammontare della garanzia rilasciata ai sensi del presente articolo 11.3 potrà essere soggetto a una successiva richiesta di adeguamento da parte del Fornitore nel caso in cui il valore teorico della stessa, calcolato periodicamente dal Fornitore secondo la modalità sopra descritta, dovesse risultare superiore al 30% rispetto al valore della garanzia effettivamente rilasciata.

11.4 Nel caso in cui nelle CE siano previste condizioni per le quali è pattuita l'esclusione del versamento del deposito cauzionale da parte del Cliente, qualora dette particolari condizioni non si perfezionino o vengano meno (ad es. nei casi di esclusione di detto deposito per pagamenti con addebito diretto SEPA e detta modalità di pagamento non si perfezioni e/o non venga rispettata per qualsivoglia ragione), tale pattuizione speciale dovrà intendersi automaticamente decaduta e il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, nella prima fattura utile, il deposito cauzionale suindicato. Allo stesso modo, l'eventuale clausola di esclusione del deposito cauzionale o della fideiussione prevista nelle CE dovrà ritenersi decaduta in caso di insolvenza o ritardo di pagamento per qualsivoglia ragione di una fattura riservandosi il Fornitore, in tal caso, la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale o la fideiussione predette.

11.5 Il Fornitore, in caso di mancato pagamento delle bollette da parte del Cliente entro le tempistiche previste, fatto salvo quanto previsto dai precedenti artt. 9 e 10 e dal successivo art. 15, avrà diritto di: a) incamerare, in tutto o in parte, il deposito cauzionale di cui all'art. 11.2 addebitando, nella fattura immediatamente successiva, un nuovo deposito cauzionale o l'eventuale re-integrazione del deposito ancora in essere fino all'importo originario; b) escutere, in tutto o in parte, la garanzia di cui all'art. 11.3, con il conseguente obbligo per il Cliente di rilasciare una nuova garanzia o re-integrare quella ancora in essere fino all'importo originario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Fornitore. Qualora il Cliente non versasse la somma suddetta, entro la data che verrà indicata in fattura o nel modulo di richiesta, il Fornitore ha la facoltà di risolvere automaticamente il contratto per inadempimento di cui all'art.15, tramite l'invio al Cliente di apposita comunicazione scritta. Qualora il Cliente non rilasciasse la garanzia richiesta quale condizione per la conclusione del Contratto, il Fornitore avrà diritto di recedere dal presente Contratto ai sensi dell'art. 1373 Codice Civile con un preavviso di trenta giorni.

L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito al Cliente, maggiorato degli interessi legali maturati, con l'ultima fattura che chiude il rapporto contrattuale, salvo per la quota parte trattenuta per il saldo di eventuali fatture non pagate e dei relativi interessi di mora applicati come previsto dal Contratto.

11.6 Il Fornitore avrà il diritto di non dar corso alla fornitura, richiedere la sospensione della stessa o avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 15: a) in caso di mancato o ritardato o inesatto versamento, integrazione o re-integrazione da parte del Cliente del deposito cauzionale di cui all'art. 11.2; b) in caso di mancato o ritardato o inesatto rilascio, integrazione o re-integrazione da parte del Cliente della garanzia di cui all'art. 11.3. Al verificarsi di tali circostanze il Fornitore avrà diritto ad ottenere il risarcimento del maggiore danno subito

ART 12 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.

12.1 Il Contratto potrà essere modificato solo previo accordo scritto tra Fornitore e Cliente, ad eccezione di quanto espressamente previsto dal presente articolo e/o da altre disposizioni del presente Contratto.

12.2 Devono intendersi modificate di diritto e/o abrogate le clausole negoziali del presente Contratto incompatibili con norme di legge o altri provvedimenti delle autorità competenti.

12.3 Se suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel Contratto le disposizioni di legge o della regolazione di settore che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili.

12.4 In applicazione del Codice di Condotta Commerciale, il Fornitore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, per giustificato motivo, le clausole contrattuali, ivi comprese le condizioni economiche espresse nelle CE. Per "giustificato motivo" si intende – a titolo esemplificativo e non esaustivo – una condizione che modifica l'originario equilibrio contrattuale quale il mutamento dei presupposti economico-finanziari posti dal Fornitore alla base della formulazione delle condizioni economiche e contrattuali, la variazione del contesto legislativo o regolamentare di riferimento non automaticamente applicabile e che incida negativamente per il Fornitore sui presupposti contrattuali, il mutamento dello scenario relativo agli approvvigionamenti all'ingrosso. Nel caso in cui il Fornitore eserciti tale facoltà provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il motivo della proposta di variazione, con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta e, in ogni caso, in maniera disgiunta da quest'ultima. Resta salva la facoltà del Cliente di recedere senza oneri nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.

12.5 In caso di variazione dei corrispettivi derivanti dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento, la comunicazione di cui sopra non sarà dovuta ed il Cliente verrà informato della variazione nella prima bolletta in cui la variazione stessa verrà applicata. In caso la variazione comporti una riduzione del corrispettivo, le informazioni contenute nella comunicazione sopra indicata potranno essere anche comunicate in bolletta.

12.6 Le condizioni e le clausole presenti nei documenti di cui al Contratto (es. CGF, CE, MA) e relativi allegati in nessun caso possono essere modificate da annotazioni del Cliente e/o del personale di vendita del Fornitore.

12.7 Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in ogni momento e senza che ciò comporti responsabilità alcuna del Fornitore, i dati forniti dal Cliente nel MA qualora gli stessi risultassero difformi rispetto a quelli provenienti da banche dati ufficiali o di riferimento per il Fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: banca dati del Distributore, banca dati del Sistema Informativo Integrato).

12.8 Il Fornitore potrà inoltre cedere il Contratto a società terze, nonché a società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., comunque titolate ad effettuare la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali ai sensi dell'art. 1406 e s. c.c., dandone, a titolo meramente informativo, comunicazione al Cliente. A tal fine, il Cliente presta sin da ora il proprio consenso alla cessione. La cessione in ogni caso non comporterà un aggravio di costi per il Cliente o l'applicazione di condizioni per lo stesso meno favorevoli.

12.9 E' fatto divieto al Cliente di cedere a terzi il Contratto, se non con il previo consenso scritto del Fornitore. In caso di cessione non autorizzata il Fornitore potrà dichiarare risolto il Contratto, salvo ogni altro suo diritto, compresi quelli di ottenere il pagamento dei corrispettivi maturati sino alla data di risoluzione e il risarcimento del danno.

12.10 In caso di cessione, affitto o usufrutto di azienda e/o di ramo d'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, risponde in solido con il suo dante causa per gli eventuali debiti relativi al Contratto di fornitura stipulato da quest'ultimo con il Fornitore, indipendentemente dall'attestazione di tali debiti nelle scritture contabili del dante causa.

12.11 Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere i crediti derivanti dal Contratto a banche, imprese di assicurazioni, società di recupero crediti, società di factoring o altri terzi, nonché di delegare i pagamenti. Il Cliente s'impegna sin d'ora ad accettare tali cessioni.

Art. 13 - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E FORZA MAGGIORE.

13.1 Il Cliente dichiara e prende atto che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione sono regolati dalla normativa vigente, dalla regolazione di settore e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti autorità per la disciplina dell'uso delle reti e attengono esclusivamente ai rapporti fra il Cliente e il Distributore al quale il PdP è collegato. La fornitura di gas e/o energia elettrica sarà effettuata in corrispondenza del PDR/POD alla pressione/tensione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'impianto di distribuzione. Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dalle imprese di distribuzione/trasporto competenti.

13.2 La fornitura è erogata con continuità e potrà essere interrotta temporaneamente – da parte dei gestori di rete competenti, tra cui Terna – in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo o per ragioni di servizio quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, motivi di sicurezza del sistema.

13.3 In ogni caso il Fornitore non sarà responsabile: 1) dei danni causati dall'energia elettrica e gas naturale a valle dei PdP ancorché originati a monte del punto stesso, oppure per guasti o malfunzionamenti del contatore e degli altri impianti e apparecchi nella disponibilità/titolarità del Distributore, di Terna e/o del Cliente; 2) per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo incendi o esplosioni, occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica e/o gas naturale o per la mancanza di osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza; 3) per eventuali inadempienze, anche parziali, dovute a fatto o atto del gestore, del Distributore o gestore della rete e/o da terzi, connesse all'esecuzione del Contratto; 4) dei danni conseguenti a problemi tecnici al medesimo non imputabili e concernenti la consegna dell'energia elettrica o del gas naturale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas naturale o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica; 5) del malfunzionamento e/o interruzione nell'erogazione dei servizi causati da inadempimenti o manomissioni, volontarie o involontarie, anche di terzi, che pregiudichino il funzionamento dei servizi messi a disposizione del Cliente; 6) di inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo e/o da cause di forza maggiore (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o moti popolari, provvedimenti governativi che abbiano incidenza sulla capacità o possibilità di eseguire il Contratto, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili al Fornitore, black-out e altre cause consimili, ivi compresa l'indisponibilità del servizio di trasmissione e/o distribuzione); 7) per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell'erogazione del Servizio derivanti da inadempimento del Cliente a leggi o regolamenti applicabili (inclusi, tra gli altri, leggi o regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica); 8) per danni, perdite o costi subiti dal Cliente e/o soggetti direttamente o indirettamente collegati al Cliente stesso e/o terzi, a causa di sospensioni o interruzioni del Servizio dovute a forza maggiore, caso fortuito, fatto del Cliente; 9) per eventuali danni lamentati dal Cliente causati dall'utilizzo o mancato utilizzo del Servizio; 10) in caso di mancato o ritardato avvio della fornitura per cause non imputabili al Fornitore.

13.4 In caso di eventi per i quali il Fornitore, come sopra detto, non potrà essere ritenuta responsabile,

e comunque in ogni caso di interruzione o limitazione della fornitura, non sussisterà quindi alcun obbligo di indennizzo o risarcimento in capo al Fornitore, né diritto per il Cliente di ridurre i corrispettivi, né sussisterà motivo di risoluzione del Contratto da parte del Cliente.

13.5 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente, ovvero da soggetti terzi a lui comunque ricollegabili.

Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

14.1 Salvo ogni altro diritto, il Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto in tutti i casi in cui ciò sia previsto dalle presenti CGF nonché nei seguenti casi: 1) qualora il Cliente non adempia anche a una sola delle obbligazioni previste a suo carico o si verifichi anche uno solo degli eventi contemplati negli artt. 3.5, 3.6, 7, 9, 11, 12.9, 16; 2) qualora a causa di dati errati o incompleti forniti dal Cliente non sia possibile per il Fornitore procedere con la fatturazione elettronica del servizio di fornitura, in conformità alla Legge n. 205 del 27/12/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018 e s.m.i.); 3) qualora il Cliente o amministratori o soci del Cliente risultino sottoposti a procedure esecutive, protesti, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli; 4) in caso di manomissione di impianti o apparecchiature di qualsiasi tipo e/o prelievi irregolari o fraudolenti; 5) qualora venga revocata la procedura di addebito diretto SEPA, ove le CE prevedano tale modalità di pagamento quale condizione limitativa per l'accesso ad una specifica offerta commerciale; 6) qualora, per qualunque ragione, il Cliente Business cessi o sospenda l'attività o sia posto in liquidazione; 7) peggioramento dell'affidabilità creditizia del Cliente (ad esempio, nel caso di mutate condizioni in peius nel rating creditizio); 8) verificazione di circostanze (comprese operazioni societarie quali, a titolo esemplificativo, trasferimento di ramo d'azienda, fusione, scissione, ecc.) che, secondo il ragionevole giudizio del Fornitore, incidano o possano incidere sulla situazione economico-patrimoniale e/o finanziaria o sull'andamento delle attività ordinarie del Cliente e che siano tali da mettere a rischio la capacità di quest'ultimo di adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte; 9) mutamenti delle condizioni di mercato (compresi mutamenti dei prezzi di approvvigionamento) e/o aumento dei consumi del Cliente, tali da determinare un aumento del rischio finanziario o creditizio per il Fornitore; 10) comunicazione di dati, letture o misure non veritieri o mendaci da parte del Cliente al Fornitore.

14.2 L'esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporterà altresì: 1) l'automatica risoluzione – da parte del Fornitore o da altra società da questi delegata – dei contratti per i servizi di trasporto, distribuzione, dispacciamento, gestione della connessione, di cui ai precedenti articoli; 2) l'invio al SII della comunicazione di risoluzione contrattuale a seguito della quale il SII provvederà, in mancanza di richiesta di switching da parte di altro Fornitore, all'attivazione nei confronti del Cliente di uno dei servizi di ultima istanza, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente; 3) l'obbligo in capo al Cliente del pagamento di tutti i costi e corrispettivi della fornitura sino alla data di effettiva cessazione del Contratto e dei relativi servizi di trasporto e distribuzione, dispacciamento, e gestione della connessione di cui ai precedenti articoli, oltre ad ogni eventuale maggior costo sostenuto dal Fornitore per la cessazione del Contratto.

14.3 Il Fornitore potrebbe operare in qualità di sola Controparte commerciale e non essere anche utente del trasporto e del dispacciamento elettrico e del servizio di distribuzione gas avvalendosi di altri soggetti a tale scopo. In tal caso, qualora dovesse intervenire la risoluzione del contratto tra l'utente del trasporto e dispacciamento/l'utente del servizio di distribuzione e il Fornitore, il presente Contratto è da intendersi risolto con l'effetto che: a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dalla Del. 487/2015/R/eel e s.m.i. (EE) e/o dalla Del. 138/04 (GAS), che saranno successivamente comunicati; b) la fornitura verrà comunque garantita, nel caso in cui il Cliente non abbia trovato un altro Fornitore, nell'ambito dei servizi di ultima istanza previsti dalla regolazione vigente.

ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI E MARCHIO.

15.1 Salvo diversa pattuizione scritta, qualsiasi comunicazione tra le Parti in relazione al presente Contratto si intenderà validamente effettuata: (i) se inviata al Cliente a uno dei recapiti indicati nel MA (es. e-mail, sms) e/o successivamente comunicata/aggiornata dal Cliente; (ii) se inviata al Fornitore, in via Variante Aurelia 153, 19038 Sarzana (SP) o tramite PEC all'indirizzo energiapulita19@pec.it. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali variazioni dei dati forniti allo stesso in relazione al presente Contratto.

15.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in bolletta, qualora non espressamente vietato dalla normativa vigente; restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedano una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

15.3 Il mancato esercizio da parte del Fornitore di uno o più diritti previsti in suo favore nel Contratto non potrà in alcun modo interpretarsi quale rinuncia ai diritti stessi.

15.4 Qualora, per qualunque motivo, una delle previsioni del Contratto fosse dichiarata, anche in parte, invalida, le rimanenti pattuizioni resteranno pienamente valide ed efficaci.

15.5 Il Cliente non è autorizzato all'uso, in qualunque forma, del nome, del/dei marchio/i e del logo/i del Fornitore senza il suo preventivo consenso scritto.

Art. 16 – NORME SPECIFICHE PER I CONDOMINI.

16.1 Il Contratto, con i relativi allegati, si applica ai punti di fornitura del Cliente Condominio elencati nel Contratto.

16.2 L'amministratore del Condominio, con la firma del Contratto, dichiara al Fornitore di: i) sottoscrivere il Contratto quale rappresentante pro tempore del Condominio da esso amministrato e quindi di tutti i condòmini, per tutti i punti di fornitura indicati nel Contratto; ii) avere il potere di obbligare i condòmini in questione, essendo stato posto in essere ogni adempimento a ciò necessario; iii) manlevare il Fornitore da ogni responsabilità o pretesa da chiunque avanzata in relazione ad eventuale difetto di potere rappresentativo.

16.3 L'amministratore del Condominio si impegna a collaborare in ogni momento con il Fornitore per l'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto, fornendo tempestivamente al Fornitore ogni eventuale informazione o documentazione richiesta. In particolare, l'amministratore del Condominio è obbligato personalmente a comunicare il nominativo e il recapito del nuovo amministratore del Condominio eventualmente sopravvenuto, impegnandosi altresì ad ottenere dallo stesso idonea documentazione attestante la sua qualifica e legittimità ad operare a tale titolo per i punti di fornitura del Contratto, nonché la modulistica richiesta dal Fornitore per eventuali volture, suentri, variazioni anagrafiche, ecc..

16.4 In caso di mancato pagamento alla scadenza di una o più bollette, il Fornitore, senza necessità di previa messa in mora e fatto salvo ogni altro diritto, tra cui quelli di escutere la garanzia e/o incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 11, ottenere la refusione delle spese indicate nell'art. 9.9 e il risarcimento dell'eventuale maggior danno, addebiterà al Cliente Condominio, nella prima bolletta utile o successivamente, gli interessi di mora calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di otto punti percentuali.

Art. 16 bis – NORME SPECIFICHE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

16 bis. 1. Il Contratto, con i relativi allegati, si applica ai punti di fornitura - elencati nel Contratto - intestati a un cliente rientrante nel novero delle pubbliche amministrazioni, nei termini che seguono. Fatta salva l'applicazione delle prevalenti norme di legge generale (es. codice dei contratti pubblici pro tempore vigente) e/o di legge speciale (es. bandi di gara), al cliente Pubblica Amministrazione troverà applicazione la disciplina prevista nel Contratto per il Cliente Business. Si evidenzia che le norme di legge generale e/o speciale prevalgono sempre, anche in caso di conflitto, con la disciplina contenuta nel Contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: per il Cliente Pubblica Amministrazione il foro competente non sarà quello previsto all'art. 20.2., ma il c.d. foro della pubblica amministrazione).

16 bis. 2. Il Cliente Pubblica Amministrazione si impegna a rispettare eventuali oneri posti a suo carico per permettere il rispetto da parte del Fornitore degli obblighi previsti dalla normativa applicabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 17 - RECLAMI, TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE, INFORMAZIONI.

17.1 Il Cliente può presentare reclamo o altre richieste scritte ai seguenti recapiti del Fornitore: i) a mezzo posta: Energia Pulita S.r.l., c.a. Ufficio Reclami, via Variante Aurelia 153, 19038 Sarzana (SP); ii) tramite e-mail: assistenza_clienti@energiapulita.energy; iii) tramite le ulteriori modalità che il Fornitore si riserva di indicare in bolletta o in altra modulistica.

17.2 Il Cliente può presentare reclami nei confronti del Fornitore attinenti alla fornitura attraverso il modulo appositamente predisposto e allegato al Contratto, disponibile altresì sul sito internet www.energiapulita.energy e, ove presenti, presso gli sportelli del Fornitore. Il Cliente ha la facoltà di inviare reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l'identificazione del Cliente finale che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati: a) Nome e cognome; b) Indirizzo di fornitura; c) Indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta; d) Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (energia elettrica, gas naturale o entrambi); e) Codice identificativo del POD o del PDR, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente e f) breve descrizione dei fatti contestati. La presentazione del reclamo non attribuisce alcuna facoltà al Cliente di ritardare, sospendere o ridurre l'entità dei pagamenti.

17.3 Il Cliente, se intende promuovere un procedimento giudiziale contro il Fornitore, deve previamente esperire un tentativo di conciliazione della controversia con il Fornitore, davanti al Servizio di Conciliazione dell'ARERA. Il Servizio è rivolto: i) nel settore EE, ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa e media tensione; ii) nel settore GAS, ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa pressione. Il procedimento si svolge online ed è gratuito e può essere promosso dal Cliente solo qualora questi abbia presentato un reclamo al Fornitore e: i) la risposta del Fornitore sia insoddisfacente ovvero (ii) siano decorsi almeno 40 giorni dalla data di invio del reclamo e il Fornitore non abbia fornito alcuna risposta.

17.4 La domanda di conciliazione può essere proposta dal Cliente direttamente o mediante un delegato, anche appartenente ad associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione, previa registrazione online o, in caso di Cliente Domestico, anche per posta, o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione.

17.5 Per maggiori informazioni, e ai fini dell'attivazione del Servizio, è possibile consultare il sito <http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>. Si ricorda che il Servizio Conciliazione è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull'energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR (<http://www.arera.it/it/consumatori/ADR.htm>) e ODR (<https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT>) europei in materia di consumo. In alternativa al Servizio Conciliazione presso ARERA, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie presso gli organismi iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere, fatte salve le procedure di mediazione civile e commerciale (di cui all'articolo 5 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022) offerte dagli organismi iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia; a tal fine si rinvia alla seguente pagina web per maggiori informazioni <https://www.arera.it/consumatori/conciliazione>.

17.6 Il Fornitore ha, inoltre, aderito alla procedura ripristinatoria volontaria di cui al TIRV.

17.7 Per ulteriori informazioni su quanto sopra riportato, sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

18. OFFERTE PLACET.

18.1 Come previsto dall'ARERA, il Fornitore mette a disposizione, tra le offerte di mercato libero per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, anche le offerte a Prezzo Libero a Condizione Equiparate di Tutela denominate PLACET. Queste offerte, a prezzo fisso o a prezzo variabile, prevedono condizioni contrattuali standard e strutture di prezzo definite dall'Autorità. Per maggiori informazioni può consultare il sito www.arera.it/consumatori/offerte-standard-per-i-clienti-finali-placet

ART. 19 - IMPOSTE E TASSE.

19.1 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti alla fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa.

19.2 Fatta salva l'espressa dichiarazione del Cliente di voler provvedere direttamente al pagamento delle imposte.

19.3 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione. In tal caso detta imposta è comunque dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi per le prestazioni di cui al Contratto sono da assoggettare ad IVA. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del Cliente.

19.4 Ai fini dell'applicazione della normativa fiscale, il Cliente assume in via esclusiva ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni effettuate.

19.5 Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio e/o residenza, di modifica d'uso delle forniture, dell'entità del fabbisogno di fornitura e ogni altra situazione che possa determinare una diversa applicazione dei corrispettivi e/o delle imposte e/o tasse, assumendosi la responsabilità dell'esattezza dei dati e dei relativi aggiornamenti.

19.6 Qualsiasi riduzione e/o esenzione in termini di imposte e/o tasse avrà decorrenza dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della documentazione completa debitamente sottoscritta dal Cliente in originale, nulla potendo quest'ultimo pretendere, a qualsivoglia titolo, per il periodo antecedente tale decorrenza. In caso di mancato invio della documentazione o di documentazione incompleta, il Fornitore dovrà applicare il regime fiscale ordinario e gli eventuali costi derivanti al Fornitore dalla mancata comunicazione delle variazioni suddette saranno radddebitati al Cliente. Il regime fiscale ordinario sarà applicato anche qualora il Fornitore si riservi di richiedere agli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti in materia la conferma circa l'applicabilità alla fornitura dell'eventuale regime fiscale agevolato richiesto dal Cliente; solo a valle della conferma dell'applicabilità del regime agevolato da parte dell'amministrazione finanziaria, il Fornitore procederà anche al conguaglio del pregresso.

19.7 Nel caso in cui il Cliente non sia il proprietario dell'immobile presso il quale viene effettuata la fornitura, con la sottoscrizione del Contratto egli garantisce di aver ottenuto l'assenso del proprietario all'attivazione della/e fornitura/e.

19.8 Il Cliente riconosce al Fornitore il diritto di rivalersi nei suoi confronti per tutti i diritti e tributi di cui sopra nonché per eventuali sanzioni, indennità ed interessi applicati dall'amministrazione finanziaria al Fornitore a seguito di istanze, dichiarazioni o comportamenti del Cliente che determinino una mancata o minore tassazione del gas naturale e/o dell'energia elettrica.

ART. 20 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE (FORO DELLA SPEZIA), CODICE ETICO, MODELLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01, PRIVACY.

20.1 Il Contratto è regolato e interpretato secondo la legge italiana.

20.2 Per le controversie inerenti all'applicazione del Contratto sarà competente in via esclusiva: a) per il Cliente consumatore, il Foro di residenza o di domicilio del Cliente, se ubicato nel territorio dello Stato italiano; b) per il Cliente Business, il foro della Spezia, con esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente.

20.3 Il Cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa Privacy riportata nei documenti allegati.

20.4 Il Fornitore ha reso disponibile, sul sito internet del Fornitore, copia del Codice Etico e del Modello di organizzazione ex D.lgs. 231/01 adottati dalla stessa. A tal riguardo, il Cliente dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal decreto e di avere preso atto dei principi e contenuti del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società (disponibili sul sito internet della stessa).

ART. 21 - BONUS SOCIALE

21.1 Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico ed è riconosciuto automaticamente ai cittadini/ nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Il bonus sociale elettrico per disagio fisico può essere richiesto al proprio Comune. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama

il numero verde 800.166.654.

ART. 22 - ASSICURAZIONE CLIENTI GAS

22.1 I clienti domestici, i condomini e i clienti altri usi con misuratore di classe fino a G25, che utilizzano, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficiano in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 167/2020/R/gas. Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro da inoltrare direttamente al Comitato Italiano Gas (CIG) si può contattare lo Sportello per il consumatore di Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet www.arera.it. Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro è disponibile presso gli sportelli del Fornitore e sul sito internet www.energiapulita.energy.

ART. 23 - SERVIZIO DI TUTELA GAS

23.1. I servizi di tutela per il gas non possono più essere scelti dal 1° gennaio 2024 tranne che dai clienti c.d. vulnerabili (per età, difficoltà economiche o disabilità, come definiti dalla normativa vigente), per i quali sarà possibile avere una fornitura a condizioni regolate dall'ARERA.

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO (AI SENSI DEL D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.)

Il sottoscritto

NOME _____

COGNOME _____

Codice Fiscale _____

Telefono _____

Residente in _____

Via/Piazza _____ n° _____

CAP _____

LOCALITA' _____ PROVINCIA _____

ESERCITA IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Per il contratto con Codice Proposta _____

sottoscritto con Energia Pulita S.r.l. nel mercato libero

in data _____

Per la fornitura di Energia Elettrica Gas Naturale

Ubicata in _____

Via/Piazza _____ n° _____

CAP _____

LOCALITA' _____ PROVINCIA _____

identificata

dal POD _____

dal PDR _____

Luogo _____

Data _____

Firma _____

COMPILARE, FIRMARE ED INVIARE A assistenza.clienti@energiapulita.energy